

## **POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE INQUINAMENTO**

La presente polizza è stipulata tra

<b>ACIAM</b>
<b>Via Edison 27</b>
<b>67051 AVEZZANO (AQ)</b>
<b>C.F. 01361940669</b>

e

<b>Compagnia di Assicurazione</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2016</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>31.12.2017</b>

## DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti condizioni di assicurazione si definiscono con:

<b>Assicurazione</b>	: il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	: il documento che prova l'assicurazione
<b>Contraente</b>	: ACIAM S.p.A.
<b>Società</b>	: l'impresa Assicuratrice
<b>Broker</b>	: AON S.p.A.
<b>Assicurato</b>	: il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione
<b>Premio</b>	: la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Sinistro</b>	: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione
<b>Indennizzo</b>	: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Cose</b>	: sia gli oggetti materiali che gli animali
<b>Scoperto</b>	: la percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Franchigia</b>	: la parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

**Contraente e Assicurato:** ACIAM S.P.A.

**Attività assicurata:** gestione servizi pubblici locali: ciclo idrico integrato, gas metano, rifiuti urbani, gestione impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

**Elenco degli impianti gestiti:**

1. Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. "S.Lucia" – chiusa
2. Discarica per rifiuti inerti in loc. "Valle Solegara"
3. Piattaforma Ecologica nel Comune di Aielli
4. Stazione Ecologica nel Comune di Cerchio
5. Discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Celano – chiusa
6. Discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Carsoli – chiusa
7. Discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Pizzoli – chiusa
8. Centro trasbordo rifiuti nel Comune di Pizzoli
9. Centro raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Pizzoli
10. Impianto di trattamento e stabilizzazione di Aielli
11. Centro raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Celano
12. Centro raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Lecce nei Marsi

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – variazione del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

Qualora, nel corso del contratto, si verificano variazioni che modificano il rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società.

Se la variazione implica aggravamento di rischio tale che la Società non avrebbe acconsentito alla stipulazione dell'assicurazione, la Società stessa ha il diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'assicurazione gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella polizza.

Se la variazione implica aggravamento che comporta un premio maggiore, la Società può richiedere la relativa modificazione alle condizioni di premio in corso.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine dei 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 150 giorni anche parzialmente, come è disposto dal comma che precede.

Per i sinistri che si verificano prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso si applica l'ultimo comma dell'art.1898 del C.C.

Se invece la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza della rata di premio successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1901 C.C.).

### **Art. 3 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio**

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro trentuno giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentunesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 31 giorni.

### **Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni da quando l'Ufficio Assicurazioni dell'Assicurato/Contraente ne è venuto a conoscenza.

**Art. 6 - Gestione delle vertenze di danno**

La Società si impegna ad assumere la gestione delle vertenze di danno tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici in accordo con l'Assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso di motivata urgenza per i quali l'Assicurato dimostri di aver agito in difesa del comune interesse.

**Art. 7 - Recesso dal contratto in caso di sinistro**

Non si applica all'assicurazione RC Inquinamento

**Art. 8 - Effetto e durata della polizza**

La presente polizza decorre dalle ore 24 del 31.12.2016 e scadrà alle ore 24 del 31.12.2017.

Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

**Art. 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 10 - Foro competente e sede arbitrale**

Foro competente e sede arbitrale sono esclusivamente quelli del luogo ove ha sede l'Assicurato.

**Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 12 - Clausola Broker**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società AON S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.

L'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura dell' 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

**Art. 13 – Statistiche sinistri**

La Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza, a seguito di semplice richiesta ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzia:

- la controparte,
- gli importi pagati e riservati,
- la tipologia
- lo stato per ciascun sinistro

a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria.

**Art. 14 - Forma delle comunicazioni**

Oltre che a mezzo di raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telefax e posta elettronica

**Art. 15 - Interpretazione del contratto**

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato.

**Art. 16 – Validità delle norme di assicurazione**

Si intendono operanti solo le norme previste dai capitoli di polizza oggetto della procedura di affidamento.

Qualora, in fase di emissione la Società dovesse abbinare eventuali moduli a stampa, essi potranno avere validità unicamente quale presa d'atto del premio aggiudicato e della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

.

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....

## **NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITA' CIVILE DA INQUINAMENTO**

### **Art.17- Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del Massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività descritta in polizza per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti materiali a cose comprese le spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso;
- c) danni derivanti da interruzioni o sospensioni parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere da impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

Col termine **inquinamento** si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate, disperse e comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "Stabilimento" si intende installazione (di proprietà e/o non) o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.

L'assicurazione è anche prestata in nome e per conto dei proprietari di impianti e/o beni il cui l'esercizio/conduzione sia stato affidato all'Assicurato.

Inoltre la garanzia si intende operante per i danni cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato nella sua qualità di committente del trasporto di rifiuti solidi urbani da chiunque effettuato.

### **Art.18 - Novero dei Terzi**

Si conviene fra le parti che agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato anche i proprietari delle reti fognarie il cui esercizio e/o conduzione sia stato affidato all'Assicurato.

### **Art.19 - Spese di neutralizzazione e contenimento**

L'assicurazione comprende altresì le spese per gli interventi urgenti e temporanei sostenuti dall'Assicurato, in caso di inquinamento o di pericolo attuale di inquinamento allo stesso imputabile, per prevenire o limitare un danno risarcibile ai termini di polizza, con l'obbligo, da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa garanzia viene prestata, fermo il limite del massimale indicato in polizza, fino alla concorrenza del **20 % (ventipercento)** di detto massimale ed alla stessa non si applica nessuna franchigia (o scoperto).

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti i rimborsi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle Parti di

comune accordo o, in caso contrario, dal presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove debba riunirsi il Collegio. Questo risiede, a scelta dell'Assicurato, presso la direzione della Contraente stessa o presso la sede dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

#### **Art. 20 - Inizio e termine delle garanzie**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che il danno si sia verificato nello stesso periodo, o in epoca antecedente la data di decorrenza del presente contratto, ma non prima della data di inizio attività dei diversi insediamenti, ovvero per gli eventi verificatisi successivamente alla data di retroattività indicata a fianco di ogni stabilimento indicata nella sottostante tabella:

<b>INSEDIAMENTO</b>	<b>DATA DI RETROATTIVITA'</b>
Discarica per rifiuti non pericolosi in loc. "S.Lucia" – chiusa -	(presa in consegna 12.09.2001, autorizzata in data 30.12.1987)
Discarica per rifiuti inerti in loc. "Valle Solegara"	(avvio 14.10.1994)
Piattaforma Ecologica nel Comune di Aielli	(avvio 07.02.2006)
Stazione Ecologica nel Comune di Cerchio	(16.11.2004)
Discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Celano– chiusa	(avvio 02.05.2007)
Discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Carsoli – chiusa	(presa in consegna 02.09.2002, autorizzata in data 27.02.1996)
Discarica per rifiuti non pericolosi nel Comune di Pizzoli – chiusa	(presa in consegna 25.09.2009, autorizzata in data 17.12.2001)
Centro trasbordo rifiuti nel Comune di Pizzoli	(in esercizio dal 2009 – retroattività 31.12.12)
Centro raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Pizzoli	(inizio attività 15.11.2012 . retroattività 31.12.2012)
Impianto di trattamento e stabilizzazione di Aielli	(in funzione dal 16.12.2008 – retroattività 31.12.12)
Centro raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Celano	(retroattività 31.12.13)
Centro raccolta rifiuti differenziati nel Comune di Lecce nei Marsi	(retroattività 03.10.2016)

In caso di più richieste di risarcimento originate da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.



### **Art. 21 - Limiti di risarcimento**

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni richiesta di risarcimento, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale:

- a) per più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi, che traggano origine dalla stessa causa di inquinamento;
- b) per più richieste di risarcimento, comunque originate, presentate in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo assicurativo.

### **Art. 22- Franchigia fissa ed assoluta**

Rimane a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, la franchigia fissa di € 10.000,00=, ridotta a € 1.000,00= limitatamente alla Stazione Ecologica nel Comune di Cerchio e alla Piattaforma Ecologica nel Comune di Aiello.

### **Art. 23- Gestione sinistri in franchigia**

Si conviene fra le Parti che la Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo.

La società entro 90 giorni dal termine di ogni semestralità richiederà al Contraente, a mezzo di formale richiesta adeguatamente documentata, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati nel corso della semestralità.

Il Contraente effettuerà il pagamento entro 30 giorni dalla data della richiesta della Società.

### **Art. 24- Delimitazione dell'assicurazione - esclusioni**

#### **24I - Delimitazioni**

**Non sono considerati terzi:**

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporti di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di loro lavoro o servizio;
- d) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate.

#### **24II – Esclusioni**

**L'assicurazione non comprende i danni:**

- e) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezioni, di tumulti popolari, di scioperi di addetti agli stabilimenti, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di

occupazione militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno degli stabilimenti dedotti in polizza;
- h) derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di piattaforme di perforazione;
- i) derivanti da alterazioni di carattere generico della persona;
- j) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- k) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- l) conseguenti:
  - 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei legali rappresentanti dell'impresa;
  - 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione l) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

#### **Art. 25- Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per i danni ovunque verificatisi, purché prodotti da eventi che abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, di Città del Vaticano e delle Repubblica di S. Marino.

#### **Art. 26 - Ispezioni tecniche**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

#### **Art. 27 - Estensione alla RC Inquinamento derivante da operazioni di carico e scarico da automezzi effettuate con mezzi o dispositivi meccanici**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile da Inquinamento derivante da operazioni di carico e scarico da automezzi effettuate con mezzi o dispositivi meccanici.

Massimale assicurato per questa sola garanzia € 3.000.000,00 per sinistro fermo il massimale anno di polizza

- per questa specifica estensione, la garanzia è limitata ai danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento causato da fatto accidentale
- per questa specifica estensione, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione comunque che il danno si sia verificato nello stesso periodo. In caso di richieste di risarcimento originate da una medesima causa di

inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione

- per questa specifica estensione, si precisa che:
  - i conducenti dei veicoli, le persone trasportate e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi;
  - l'assicurazione non vale se le merci trasportate (ivi compresi i rifiuti) non sono movimentate in confezioni e/o contenitori rispondenti alle norme vigenti
  - l'assicurazione non vale qualora i rifiuti siano conseguenti a smaltitori non autorizzati o vengano smaltati con modalità non rispondenti alle leggi vigenti

La copertura viene prestata senza obbligo di identificazione dei mezzi.

**Art. 28 - Eventi sociopolitici**

A parziale deroga dell'art. 24 II – Esclusioni – comma e) la garanzia si intende operante anche per i danni verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, terrorismo e sabotaggio organizzato, con il limite di risarcimento di € 2.500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

L'ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

## CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Con riferimento a quanto convenuto all'**art. 22 Franchigia fissa ed assoluta** delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Inquinamento, resta inteso che la somma a carico dell'Assicurato (franchigia fissa) non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto di indennizzo, formare oggetto di altra separata copertura.
2. La procedura peritale di cui all'**art. 19 Spese di neutralizzazione e contenimento** delle condizioni generali di Assicurazione si applicherà anche nel caso di disaccordo con l'Assicurato sull'opportunità od adeguatezza degli interventi – da chiunque disposti – di ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento o sulla congruità e ragionevolezza delle spese a tal fine sostenute o da sostenersi in ragione del danno conseguente all'evento assistito dalla garanzia assicurativa.
3. L'assicurazione è prestata per un massimale di € 3.000.000,00 e con i limiti di indennizzo di cui all'art. 21 delle Norme che regolano l'Assicurazione RC Inquinamento – per ciascuno degli insediamenti assicurati. Tuttavia, nel caso di più sinistri relativi a danni originatisi nei diversi insediamenti, nello stesso periodo annuo di assicurazione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima complessiva di € 3.000.000,00.
4. Si prende atto fra le parti che la garanzia è estesa a tutti coloro che svolgono o dovessero svolgere l'attività di gestione degli impianti assicurati nel periodo assicurativo.
5. A parziale modifica dell'art. 17 delle norme che regolano l'assicurazione RC Inquinamento si conviene che, per i danni al sottosuolo prodotti da fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate in elementi interrati presenti nell'insediamento, compreso quelli prodotti dalla rete fognaria, il massimo esborso della società, comprensivo delle spese sostenute dall'assicurato per tentare di neutralizzare il danno, non potrà essere superiore all'importo del massimale pari a € 3.000.000,00 fermo quanto indicato all'art. 21.
6. A parziale modifica dell'art. 17 delle Norme che regolano l'assicurazione R.C. Inquinamento, si conviene che la garanzia viene estesa anche alle spese per il ripristino dello stato fisico dei luoghi interessati dall'inquinamento in situazione analoga a quella antecedente al verificarsi dell'evento dannoso del suolo, sottosuolo o delle aree su cui esistono e/o operano gli stabilimenti assicurati, di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi, con un sottolimito di € 250.000,00, entro il limite indicato nell'art. 21.  
Si precisa inoltre che si intendono comprese le spese per la messa in atto di misure di prevenzione e/o sicurezza, nei termini definiti dal D. Lgs. 3/4/06 n. 152, e successive modifiche e/o integrazioni.
7. Si prende atto fra le parti che il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare eventuali inclusioni di nuovi stabilimenti (discariche, depuratori e mezzi per acquisizioni avvenute nel corso dell'anno), mentre la Società conferma che la copertura si intenderà comunque operante per tali inclusioni, a tutti gli effetti.

Rimane a carico dell'Assicurato l'obbligo di comunicare l'aggiornamento degli elenchi di cui alla "Descrizione del rischio" ad ogni scadenza annuale.

9. A parziale deroga dell'art. 24 II – Lettera K) la garanzia viene estesa anche ai danni subiti dai beni di terzi trovantisi all'interno degli stabilimenti assicurati con un sottolimito di € 250.000,00 per sinistro, fermo restando l'applicazione della franchigia fissa prevista.
10. Relativamente alla discarica Loc. Santa Lucia, chiusa ai conferimenti per raggiungimento delle volumetrie autorizzate, si precisa che la garanzia è prestata per eventuali sinistri denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione e relativi all'attività di gestione della discarica effettuata fino al 31.12.2009.

L'ASSICURATO

.....

LA SOCIETA'

.....

N.B.

L'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C., dichiara di non essere a conoscenza, alla data di decorrenza del presente contratto, di circostanze o situazioni che possano determinare un sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza, occasionato da atti o fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza stessa.

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'assicurazione":

- Art.10 (Deroga alla competenza territoriale dell'attività giudiziaria)
- Art. 13 (Statistiche sinistri)

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'

.....

.....